

Comune di Sondrio

Collegio dei Revisori

VERBALE N. 25/2024

OGGETTO: PARERE SULLA PREINTESA DI CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO SOTTOSCRITTA IL 7/11/2024

Il Collegio dei Revisori dei Conti
nelle persone dei Sig.ri:

Presidente Romagnoli Rosanna
Componente Gatti Luciano Angelo
Componente Pellegrino Agostino

premessato che

l'articolo 3, comma 1, del DL 10/10/2012, n. 174 ha modificato l'art. 239 del TUEL (D.Lgs. 267/2000) inerente alle funzioni dell'organo di revisione, ampliando le materie e gli atti sui quali i Revisori sono tenuti ad esprimere pareri secondo le modalità stabilite dal regolamento;

ricevuti

i seguenti documenti:

- preintesa sottoscritta il 7/11/2024 ai sensi dell'art. 8 del CCNL 16/11/2022 del comparto funzioni locali per il personale non dirigente;
- relazione illustrativa alla preintesa di ccdi elaborata dalla delegazione di parte pubblica datata 7/11/2024;
- relazione tecnico-finanziaria alla preintesa di ccdi elaborata dalla delegazione di parte pubblica datata 7/11/2024;
- determinazione reg. gen. n. 1057/2024;
- deliberazione n. 203/2023 della Giunta Comunale;

esprime le seguenti considerazioni:

a) con riferimento alla RELAZIONE ILLUSTRATIVA

MODULO 1: ILLUSTRAZIONE ASPETTI PROCEDURALI E SINTESI DEL CONTENUTO

Le trattative sono state precedute:

- dall'atto di indirizzo della Giunta Comunale – deliberazione n. 203/2023;
- dall'approvazione del PIAO, Piano integrato di attività e organizzazione, relativo al triennio 2024/2026 - deliberazioni della Giunta comunale n. 154/2024 e n. 215/2024 – che include alla sezione 2.2 il piano della performance ed alla sezione 2.3 “Rischi corruttivi – Trasparenza” il Piano triennale di prevenzione della corruzione con il Programma per la Trasparenza e l'Integrità di cui all'art. 10 del d. lgs. n. 33/2013, nel rispetto del Piano Nazionale Anticorruzione approvato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Sono stati assolti gli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo n. 33/2013 s.m.i., corrispondenti agli abrogati commi 6 e 8 dell'art. 11 del d. lgs. 150/2009.

La relazione della performance è stata validata dal Nucleo di valutazione con riferimento all'anno 2023 ed approvata dalla giunta comunale con deliberazione n. 191/2024.

La trattativa si è svolta nell'ambito delle materie attribuite alla contrattazione dall'art. 7 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 16/11/2022 ed ha riguardato per la parte economica l'anno 2024, mentre per la parte giuridica rimane applicabile il ccdi sottoscritto il 15/12/2023

relativo al triennio 2023-2025, fatte salve le modifiche apportate dalla preintesa stessa. Le valutazioni che seguono sono riferite al testo della preintesa.

MODULO 2: ILLUSTRAZIONE ARTICOLATO

Articolo e materia della preintesa sottoscritta il 7/11/2024	contenuto dell'articolo e riferimenti legittimanti
1 – campo di applicazione	Coerente con l'atto di indirizzo approvato dalla giunta comunale con deliberazione n. 203/2023, con quanto previsto dall'art. 7 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 16/11/2022 e con il quadro normativo vigente.
2 - Progressione economica all'interno delle aree	Attuazione all'art. 14 del CCNL 16/11/2022, nel rispetto dei criteri di selettività e sostenibilità finanziaria
3 – Maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare	Attuazione dell'art. 7, comma 4) lettera p) del CCNL 16/11/2022
4 - Salute e sicurezza sul lavoro	Attuazione dell'art. 7, comma 4) lettera m) del CCNL 16/11/2022
5 - Disposizioni finali	Norma di chiusura con il rinvio alla contrattazione collettiva nazionale vigente.

Relativamente alle modalità di utilizzo delle risorse dirette ad incentivare la performance sono evitati meccanismi di riparto indifferenziati e generalizzati a favore di tutti i dipendenti; è prevista una corretta metodologia basata sul rispetto del ciclo: programmazione – indicazione degli obiettivi – monitoraggio in corso di esecuzione – valutazione del raggiungimento degli obiettivi – eventuale erogazione degli incentivi; viene valorizzato l'apporto individuale sia qualitativo che quantitativo al raggiungimento degli obiettivi, in modo da rispettare i principi di meritocrazia e premialità in coerenza con le finalità dell'istituto e con la normativa vigente. Viene inoltre prevista una differenziazione del premio individuale a vantaggio dei dipendenti con le valutazioni migliori.

L'ipotesi di preintesa, per quanto non modificato, rinvia per la parte giuridica al ccdi del 15/12/2023 che disciplina modo esaustivo gli istituti trattati con riferimento al triennio 2023/2025.

Per quanto sopra esposto il collegio ritiene che la contrattazione si sia correttamente svolta all'interno degli ambiti di competenza così come delineati dalla normativa di volta in volta richiamata, nel rispetto dei margini stabiliti dalla contrattazione nazionale e dalla legislazione vigente con riferimento ai singoli istituti.

b) con riferimento alla RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

MODULO I: LA COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

SEZIONE I – RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA'

Tali risorse sono quantificate complessivamente in € 484.552,88 - al lordo delle decurtazioni - risultanti dal seguente prospetto:

Fondo unico per le risorse decentrate Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	
Art. 79 c. 1 lett. a) CCNL 16/11/2022	415.884,33
Art. 79 c. 1 lett. b) CCNL 16/11/2022 – incremento 84,50 – non sogg. limite 2016	13.097,50
Art. 79 c. 1 lett. c) CCNL 16/11/2022 – incremento stabile consistenza personale	0
Art. 79 c. 1 lett. d) CCNL 16/11/2022 –incr. progr. ec. – non sogg. limite 2016	11.009,05
Art. 79 c. 1-bis CCNL 16/11/2022 – diff. stipendiali B/B3-D/D3 quota annua – non sogg. limite 2016	44.562,00

SOMMANO

484.552,88

Si attesta la regolarità delle singole voci di costituzione del fondo sulla base dei richiami normativi riportati nella tabella stessa.

SEZIONE II – RISORSE VARIABILI

Tali risorse sono quantificate complessivamente in € 144.209,20 – al lordo della decurtazione - risultanti dal seguente prospetto:

RISORSE VARIABILI	
Art. 79 c. 2 – lett. a) ccnl 16/11/2022	94.161,68
Art. 79 c. 2/b - integrazione 1,2%	38.376,20
Art. 79 c 2/c – art. 79 c. 3 – integr. 0,22% - quota 2023 – non sogg. limite 2016	7.326,32
Art. 79 c. 2/d - risp. da straord. accertati a consuntivo	3.845,00
rec. ev. ICI e spese giudizio (art. 3 c. 57 l.662/96; art. 59 d.lgs. 446/97	500,00
Incentivi ex d. lgs. 50/2016 s.m.i e/o d. lgs. 36/2023 – da determinare – non soggetto limite 2016	
Incentivi entrate ex l. 145/2018 – da determinare – non soggetto limite 2016	
Totale Risorse Variabili	144.209,20

Le risorse derivanti da specifici obiettivi trasversali di accertamento di sponsorizzazioni o di risparmi di spesa in attuazione di quanto previsto dall'art. 43 della legge n. 449/1997, richiamato dall'art. 79, comma 2, lett. a) del CCNL 16/11/2022, potranno essere disponibili per il finanziamento del trattamento accessorio solo dopo l'accertamento del raggiungimento degli obiettivi, come previsto anche nella determinazione reg. gen. n. 1057/2024 di costituzione del fondo.

Si attesta la regolarità delle singole voci di costituzione del fondo sulla base dei richiami normativi riportati nella tabella stessa.

SEZIONE III – DECURTAZIONI DEL FONDO

L'art. 9, comma 2-bis, del d. l. n. 78/2010, convertito con legge n. 122/2010, così come modificato dall'art. 1, comma 456, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 prevede che:

“2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo.”

A partire dal fondo anno 2015 è da applicare l'ultimo periodo della norma citata, relativo ad una decurtazione *“di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo.”*

Sulle modalità di calcolo dell'importo delle riduzioni si è fatta applicazione della metodologia illustrata nella circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - n. 20/2015 (prot. n. 39875 del 08/05/2015).

La decurtazione è stata applicata integralmente sulle risorse fisse ai sensi della Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - n. 13/2016 (prot. n. 35596 del 15/04/2016).

Il Collegio accerta la corretta applicazione della richiamata normativa, che ha determinato una decurtazione complessiva sul fondo 2024 di € 53.612,54 sulle risorse aventi carattere di certezza e stabilità.

Ciò premesso il Collegio procede ad un ulteriore accertamento ai sensi delle seguenti norme:

- 33, comma 2, del d.l. 34/2019, convertito con legge n. 58/2019, che prevede
“Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”;
- art. 79, comma 6, del CCNL 16/11/2022 che prevede:
“La quantificazione del presente Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (Incarichi di Elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge”.

A tal fine il Collegio verifica che:

- nel fondo 2024 sono inserite le seguenti risorse che non sono soggette alla verifica di alcun limite:
 - € 14.643,48 derivanti da incrementi di valore delle progressioni economiche, escluse dal limite ai sensi della dichiarazione congiunta n. 5 al CCNL 21/5/2018 e del parere della Corte dei conti, sezione autonomie, n. 19 del 18/10/2018;
 - € 13.478,40 derivanti da incrementi disposti dall'art. 67, comma 2/a CCNL 21/05/2019, escluse dal limite ai sensi della dichiarazione congiunta n. 5 al CCNL 21/5/2018 e dell'art. 11, comma 1, del d.l. 135/2018, convertito con legge 12/2019;
 - € 1.510,00 – quota parte di risorse sicuramente accertate ex art. 43 l. 449/97 per sponsor, escluse dai limiti ai sensi delle Circolari MEF-RGS n. 11/2011 e n. 16/2012 e delle deliberazioni della Corte dei conti – Sezioni Riunite - n. 7/2011 - Sezione delle autonomie - n. 21/2014 e n. 23/2017;
 - € 13.097,50 derivanti da aumenti disposti dal CCNL 16/11/2022, escluse dal limite ai sensi dall'art. 79, comma 6 del CCNL 16/11/2022;
 - € 11.009,05 derivanti da aumenti dei valori delle progressioni storiche acquisite per effetto del CCNL 16/11/2022, escluse dal limite ai sensi dall'art. 79, comma 6 del CCNL 16/11/2022;
 - € 44.562,00 derivanti dalla quota dei differenziali stipendiali B1/B3 – D1/D3 relativi all'intera annualità 2024, escluse dal limite ai sensi dall'art. 79, comma 6, del CCNL 16/11/2022;
 - € 7.326,32 in applicazione dell'art. 79 c. 3 del CCNL 16/11/2022, escluse ai sensi dell'art. 79, comma 6 del CCNL 16/11/2022;
- l'importo destinato a finanziare la retribuzione di posizione e di risultato per i titolari di incarichi di elevata qualificazione per l'anno 2024 è individuato dalla determinazione reg. gen. n. 1057/2024 in € 112.911,16, cui € 111.176,42 soggetto ai limiti di spesa;
- l'importo totale delle risorse decentrate 2024 e dello stanziamento per incarichi di elevata qualificazione viene pertanto così determinato

Importo fondo 2024 da preintesa	€	575.149,54
+ importo destinato posizioni organizzative	€	111.176,42
- importi esclusi dai limiti	€	105.626,75

Totale risorse 2024 soggette al limite	€	580.699,21
		=====

Il corrispondente fondo dell'anno 2018 risulta pari ad € 580.707,76 come da ccdi del 18/6/2018.

Dalla determinazione reg. gen. n. 1057/2024 risulta che l'importo complessivo di € 580.699,21 consente di mantenere l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.

Al riguardo si prende atto che l'applicazione del citato art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019, convertito con legge n. 58/2019, è avvenuta tenendo conto della nota prot. n. 179877 del 01/09/2020 del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, che, in risposta a specifici quesiti posti dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, fornisce chiarimenti interpretativi ed applicativi anche in ordine al citato art. 33 del d.l. 34/2019 per la parte relativa alla costituzione del fondo risorse decentrate.

Sarà necessario, a consuntivo, verificare la correttezza dell'adeguamento del limite con riferimento ai dati definitivi del 2024, effettuando eventualmente i relativi adeguamenti.

Il Collegio accerta quindi che non sono necessarie altre decurtazioni oltre a quella obbligatoria.

SEZIONE IV – SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

Il Collegio, sulla scorta delle considerazioni sopra esposte, certifica che la costituzione del fondo risorse decentrate è avvenuta nel rispetto della normativa vigente, anche con riguardo alle riduzioni da operare e certifica l'ammontare complessivo del fondo per l'anno 2024 in € 575.149,54 come da seguente prospetto:

IMPORTO TEORICO RISORSE FISSE	484.552,88
decurtazione permanente ex art. 9, c. 2bis, d.l. 78/2010	- 53.612,54
IMPORTO RISORSE FISSE 2024	430.940,34
IMPORTO TEORICO RISORSE VARIABILI	144.209,20
Decurtazioni su risorse variabili	0
IMPORTO RISORSE VARIABILI 2024	144.209,20
IMPORTO FONDO 2024	575.149,54

SEZIONE V – RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO

Sezione non pertinente allo specifico accordo.

MODULO II: DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

SEZIONE I – DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA O COMUNQUE NON REGOLATE SPECIFICAMENTE DALL'IPOTESI DI PREINTESA

L'importo delle risorse destinate al finanziamento di istituti consolidati nel tempo e non suscettibili di modifica in sede di contrattazione (indennità di comparto; indennità spettante al personale educativo dell'asilo nido; progressioni economiche, indennità personale ex VIII q.f.) è pari ad € 350.864,00, contenuto nei limiti delle risorse aventi carattere di certezza e stabilità.

SEZIONE II – DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DALL'IPOTESI DI PREINTESA

La contrattazione ha destinato le risorse variabili nonché la parte residuale delle risorse aventi carattere di certezza e stabilità al finanziamento dei vari istituti regolati dalla contrattazione in base all'art. 80 del CCNL 16/11/2022.

SEZIONE III – DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE

Sezione non pertinente allo specifico accordo.

SEZIONE IV – SINTESI DELLA DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

L'ipotesi di preintesa ha definito completamente la destinazione delle risorse decentrate.

SEZIONE V – DESTINAZIONI TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO

Sezione non pertinente allo specifico accordo.

SEZIONE VI – ATTESTAZIONE MOTIVATA, DAL PUNTO DI VISTA TECNICO-FINANZIARIO, DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI CARATTERE GENERALE

Con riferimento ad un'analisi più generale della parte finanziaria dell'ipotesi di preintesa, il Collegio osserva che è stato rispettato un equilibrio fondamentale relativo al corretto finanziamento dei vari istituti nel senso che il finanziamento di istituti "stabili", cioè consolidati nel tempo (quali indennità di comparto e progressione economica), è effettuato con le risorse fisse del fondo aventi carattere di certezza e stabilità, mentre le risorse variabili, caratterizzate da elementi di "eventualità" e "variabilità" da valutare annualmente sono destinate al finanziamento degli altri istituti accessori. Positiva è anche la valutazione sulle modalità di erogazione delle risorse, in quanto priva di automatismi e definita sulla base di criteri selettivi.

Si richiama comunque l'attenzione, al momento dell'erogazione delle risorse, sull'obbligatorietà di operare le decurtazioni previste dall'art. 71, comma 1, del d.l. n. 112/2008 convertito con legge n. 133/2008; le somme non erogate per effetto di tale norma costituiscono economie di bilancio.

MODULO III: SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA E CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDO CERTIFICATO DELL'ANNO PRECEDENTE

La costituzione del fondo 2024 è avvenuta nel rispetto, tra l'altro, dei seguenti vincoli:

- applicazione della decurtazione 2014 ai sensi dell'art. 9, comma 2bis, d.l. 78/2010;
- adeguamento del limite negli spazi consentiti dall'art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019, convertito con legge n. 58/2019, adeguamento da verificare comunque a consuntivo con l'effettuazione dei necessari conguagli, positivi o negativi;
- applicazione dell'art. 79, comma 6, del CCNL 16/11/2022, che impone una visione unitaria delle risorse decentrate e di quelle destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei titolari di incarichi di elevata qualificazione.

Il rispetto di tale normativa e la puntuale verifica della capacità di spesa concorrono al rispetto del più generale vincolo di controllo della spesa di personale – di cui quella per risorse decentrate costituisce un aggregato – ai sensi dall'art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006 e s.m.i..

MODULO IV: COMPATIBILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA E MODALITA' DI COPERTURA DEGLI ONERI DEL FONDO CON RIFERIMENTO AGLI STRUMENTI ANNUALI E PLURIENNALI DI BILANCIO

SEZIONE I – ESPOSIZIONE FINALIZZATA ALLA VERIFICA CHE GLI STRUMENTI DELLA CONTABILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'AMMINISTRAZIONE PRESIDANO CORRETTAMENTE I LIMITI DI SPESA DEL FONDO NELLA FASE PROGRAMMATORIA DELLA GESTIONE

Con determinazione reg. gen. n. 1057 del 18/09/2024 è stato costituito il fondo risorse decentrate 2024. Con tale atto si è altresì assicurata la copertura dei costi derivanti dalla contrattazione decentrata come segue:

- spesa relativa agli emolumenti finanziati con le risorse decentrate non soggetti a contrattazione annuale (es. progressioni economiche in godimento; indennità di comparto; indennità personale educativo; indennità di turno ecc..) o derivanti dall'applicazione del ccdi stipulato il 15/12/2023 (es. indennità condizioni di lavoro ecc..) è oggetto di impegno e liquidazione mensile unitamente alle competenze stipendiali e trova imputazione ai pertinenti capitoli di spesa del personale;

- spesa per i pagamenti che per loro natura potranno essere effettuati solo a consuntivo, nell'anno 2025, in quanto quantificabili sono a posteriori o al termine dei necessari processi di valutazione e verifica del raggiungimento dei risultati: trova copertura al bilancio triennale 2024/2026, esercizio 2024, tramite fondo pluriennale vincolato 2024 e/o residui nei seguenti importi:

- euro 172.921,38 - cap. 8935/137
- euro 48.545,08 - cap. 8935/148
- euro 18.266,10 - cap. 8935/114
- euro 3.500,00 – cap. 2110/137
- euro 833,00 – cap. 2110/148
- euro 297,50 – cap. 2110/114

SEZIONE II – ESPOSIZIONE FINALIZZATA ALLA VERIFICA A CONSUNTIVO CHE IL LIMITE DI SPESA DEL FONDO DELL'ANNO PRECEDENTE RISULTA RISPETTATO

Non si registrano economie destinabili ad incremento del fondo per l'anno successivo.

SEZIONE III – VERIFICA DELLE DISPONIBILITA' FINANZIARIE DELL'AMMINISTRAZIONE AI FINI DELLA COPERTURA DELLE DIVERSE VOCI DI DESTINAZIONE DEL FONDO

Oltre a quanto già indicato alla sezione I, il Collegio verifica che gli incentivi per attività di accertamento ICI sono stati previsti sul capitolo 1412/137, quelli derivanti dal regolamento sulla gestione delle entrate sul capitolo 1414/137, quelli per incentivi tecnici trovano copertura, unitamente ad oneri ed irap, a carico degli stanziamenti di spesa riguardanti i medesimi lavori, servizi e forniture cui si riferiscono; contabilmente si procede quindi come stabilito dai principi contabili, tenuto conto della modifica introdotta dal DM 1 agosto 2019.

Il Collegio dei Revisori, per le considerazioni illustrate analiticamente e qui da intendersi richiamate, esprime parere favorevole sulla costituzione del fondo per l'anno 2024 e

CERTIFICA

- ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1, del d. lgs. 165/2001 la compatibilità economico finanziaria e normativa dell'ipotesi di preintesa di ccdi sottoscritta in data 7/11/2024 con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge;

- ai sensi dell'art. 40, comma 3-sexies, del d. lgs. 165/2001 la compatibilità con la normativa contrattuale e nazionale vigente in materia di contrattazione decentrata della relazione illustrativa e della relazione tecnico-finanziaria predisposte dalla delegazione trattante di parte pubblica all'ipotesi di preintesa di ccdi sottoscritta in data 7/11/2024.

Sondrio, data della firma digitale

Il Collegio

Romagnoli Rosanna

Gatti Luciano Angelo

Pellegrino Agostino

documento firmato digitalmente ex d. lgs. n. 82/2005 e s.m.i.